

L'avvocato notificatore

Indice pag.

- 2) Fac-simile domanda Consiglio dell'Ordine avvocati per l'autorizzazione alle notifiche ex L.53/1994;
- 2) Fac- simile delega alla notifica ai collaboratori presso ufficio postale;
- 3) Fac-simile Relata di notifica con istruzioni;
- 5) Fac- simile busta di notifica (rigorosamente di colore verde)
- 6) Elenco atti la cui notifica è riservata all'Ufficiale Giudiziario;
- 7) Notifica in proprio all'irreperibile ?;
- 12) Competenza territoriale dell' avvocato notificatore;
- 16) Marca per la notifica ?
- 18) Giurisprudenza

Ill.mo CONSIGLIO DELL'
ORDINE
DEGLI AVVOCATI DI GENOVA

Ai sensi dell' art 7 della legge 53/1994, io sottoscritta
Avv. , in possesso dei requisiti di legge

INSTO

affinché l' Ill.mo Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di
Genova mi autorizzi ad eseguire le notifiche di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali in proprio.

Con ossequio

Genova,

Avv.

.

Spett.le

UFFICIO POSTALE di

GENOVA

.

A mani

Io sottoscritto Avv. Guerrino DONADEO, autorizzato
alle notifiche in proprio ex lege 53/94, giusto provvedimento
del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Genova, delego le

dott.sse e a presentare le notifiche a mezzo posta per mio conto.

Con i migliori saluti

Avv. Guerrino

DONADEO

RELATA DI NOTIFICA

Addì, data del timbro postale

Richiesto come in atti, io sottoscritto Avv. ,
in qualità di procuratore del Sig. come da
mandato in atti, ho, ad ogni legale effetto notificato,
ai sensi della legge 21.1.1994, n° 53 e previa
autorizzazione del Consiglio dell'Ordine degli
Avvocati di Genova dell' , previa iscrizione al
numero del mio registro cronologico,
l'avanti esteso atto di , al Sig. , Via .
. , ivi trasmettendone copia per mezzo del
servizio postale, con raccomandata a.r. n°

. , spedita dall' Ufficio Postale di Genova, n° . . .
. in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Guerrino DONADEO

ISTRUZIONI

- 1) in studio preparare la relata, inserendo il numero di progressivo del cronologico corrispondente al primo numero libero nel registro cronologico
- 2) il numero di raccomandata e dell'ufficio postale
- 3) far sottoscrivere all'avvocato;
- 4) compilare il registro cronologico;
- 5) preparare la busta verde con timbro avvocato, n cronologico, cancellare Corte di Appello e ufficiale giudiziario
- 6) fare sottoscrivere la busta all'avvocato;
- 7) compilare ricevuta di ritorno verde con . n. cronologico, destinatario, e mittente;
- 8) compilare ricevuta raccomandata (come una normale lettera a.r.)
- 9) andare in posta e consegnare all'impiegata la busta (aperta) con dentro la copia e l'avviso di

ricevimento verdi compilati, il modulo bianco e rosso compilato e pinzare sull'originale la ricevuta che ci dà indietro(accertarsi che timbrino l'originale di notif)

10)quando si torna in studio, compilare il registro cronologico ;

11)quando torna cartolina di ritorno con registrazione cronologico

AVVOCATO GUERRINO DONADEO
16124 GENOVA PIAZZA PORTELLO, 1/12
SC. B 3°P. TEL 010.2514402 – FAX 010.2514404
C.F. 010 0001000 / 010 0001000

**NOTIFICAZIONE
DI ATTI GIUDIZIARI**

Ai sensi della Legge 21/1/94, n. 53
Autorizzazione Consiglio Ordine Avvocati Genova

del

N..... del Registro Cronologico
Firma dell'Avvocato notificatore

.....

AVVERTENZE

Sulla presente busta devono applicarsi francobolli per l'importo corrispondente alla francatura e raccomandazione del piego e della ricevuta di ritorno.

La presente raccomandata deve descriversi sui fogli n. 1-A; deve consegnarsi possibilmente al destinatario. Se questi è assente può essere consegnata ad uno della famiglia od a persona addetta alla casa od al servizio del destinatario purchè trattasi di persona sana di mente di età maggiore ai quattordici anni, o in mancanza al portiere.

Se il piego viene rifiutato o non può essere consegnato per l'assenza di persone idonee, devesi inviare mediante raccomandata A.R., avviso contenente l'avvertimento che il piego resterà depositato presso l'Ufficio Postale a disposizione del destinatario

per 10 giorni.

L'avviso di ricevimento va staccato dal piego soltanto in caso di consegna del piego stesso.

Racc. N.

.....

...

.....

...

.....
...

.....
...

(-----)

Delego a
rappresentarmi e
difendermi nella

**AVVOCATO Guerrino
DONADEO**

16124 GENOVA PIAZZA PORTELLO, 1/12
SC. B 3°P. tel 010.2514402 – fax 010.
2514407
CELL. 340.0901606 (comunicazione ufficio)

QUALI ATTI **NON** POSSONO ESSERE NOTIFICATI IN
PROPRIO:

Si può notificare in proprio qualsiasi atto civile (anche messa in mora, diffida, disdetta, opzione), amministrativo (diffide e messe in mora, silenzio assenso, silenzio rifiuto ecc) e stragiudiziale, nonché gli atti introduttivi di arbitrato, tranne:

- a) CITAZIONE TESTI vecchio rito
- b) PIGNORAMENTO IMMOBILIARE
- c) PREAVVISO DI SFRATTO
- d) PIGN C/O TERZI
- e) PRECETTO CAMBIARIO
- f) PRECETTO DA ASSEGNO
- g) IRREPERIBILE

di terzi nel processo, la proposizione di domande riconvenzionali, la richiesta di provvedimenti cautelari o d'urgenza, con facoltà di farsi rappresentare, assistere o sostituire, nominare procuratori, eleggere domicilio, ed ogni altra facoltà inerente l'Avv. Guerrino DONADEO eleggendo domicilio presso il di lui studio in Piazza del Portello, civico 1, interno 12, scalab
Il tutto per il presente giudizio in ogni sua fase e grado e per l'impugnazione, nonché per la procedura esecutiva mobiliare ed immobiliare. Allo stesso conferisco inoltre il potere di rinunciare agli atti di lite, di accettare l'altrui rinuncia, di transigere la lite stessa, di rilasciare quietanza in nostro nome, di conciliare, il tutto con patteggiamenti che fin d'ora ratifico, accettando, per il pagamento delle competenze, il vigente tariffario forense. Dichiaro inoltre di essere stato informato che, ai sensi dell'art. 10 della legge 675\96, i dati richiesti direttamente, oppure raccolti presso terzi, verranno utilizzati ai soli fini dell'adempimento del presente mandato e sempre nel rispetto del segreto professionale. Concedo quindi all'Avv. Donadeo quale titolare responsabile, e ai suoi collaboratori e dipendenti il consenso al trattamento di tutti i miei dati personali ed in particolare di quelli sensibili di cui agli artt. 22 e 24 della legge

h) ATTI STRAGIUDIZIALI SE AVVOCATO NON È MUNITO DI PROCURA

RILASCIATA CON ATTO PUBBLICO O SCRITTURA PRIVATA AUTENTICATA

E comunque, tutti quegli atti in cui è l'ufficiale giudiziario il dichiarante dell'atto (intima, avvisa etc.)

NOTIFICA ALL'IRREPERIBILE IN PROPRIO:

Art 140 c.p.c. **(Irreperibilità o rifiuto di ricevere la copia)**

Se non e' possibile eseguire la consegna per irreperibilità o per incapacità o rifiuto delle persone indicate nell'articolo precedente, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

La notificazione è il meccanismo attraverso il quale si fa conoscere un atto processuale ad un soggetto, mediante la consegna al destinatario medesimo di una copia conforme all'originale dell'atto da notificare.

La notificazione viene definita un atto strumentale rispetto all'atto da notificare, in quanto ha essenzialmente lo scopo di far conoscere tale atto all'interessato.

A volte poi il legislatore prevede che l'atto, c.d. atto principale, produca i suoi effetti proprio con la notifica.

L'attività di notifica si svolge attraverso un vero e proprio procedimento nel quale possono individuarsi varie fasi:

- fase di impulso, poiché ex art 137 c.p.c. l'ufficiale giudiziario esegue la notifica solo su istanza di parte o su richiesta del P.M. o del cancelliere;
- fase di esecuzione, in cui si compiono le formalità necessarie per portare a conoscenza del destinatario l'atto da notificare;
- fase di documentazione, consistente nel compito dell'organo notificatore di redigere la c.d. relata di notifica, ossia la certificazione dell'eseguita notifica e di sottoscrivere e apporre la data in calce all'originale e alla copia dell'atto;

Se la notifica viene effettuata, la relata di notifica deve contenere l'indicazione della persona alla quale è consegnata la copia, delle sue qualità, del luogo della consegna.

Se la notifica non ha buon fine, nella relata devono essere indicati i motivi per cui è stata omessa la consegna; le ricerche effettuate; tutte le notizie raccolte sulla reperibilità del destinatario.

Le indicazioni contenute nella relata valgono come prova, fino a querela di falso, quando l'organo notificatore attesta: l'attività da lui svolta; i fatti avvenuti in sua presenza; il fatto di aver ricevuto delle dichiarazioni.

Il codice disciplina diversi tipi di notificazione:

- a) notificazioni in mani proprie (art 138 c.p.c.);
- b) notificazioni nella residenza nella dimora o nel domicilio (art. 139);
- c) notificazioni presso il domiciliatario (art 141 c.p.c.);

- d) notificazioni a mezzo del servizio postale (art. 149 c.p.c);
- e) notificazioni per pubblici proclami (art 150 c.p.c.);

Quando l'ufficiale giudiziario, effettuando una notifica ex art 137 o ex art 139 c.p.c., non rinviene nessuno all'indirizzo indicato in atti oppure l'atto viene rifiutato, l'ufficiale giudiziario deposita la copia nella casa del comune dove la notificazione deve eseguirsi, affigge avviso del deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario, e gliene da' notizia per raccomandata con avviso di ricevimento.

La legge 890/1982 disciplina il servizio di notifiche a mezzo posta: l'art 8 della suddetta legge dispone:

“Se il destinatario o le persone alle quali può farsi la consegna rifiutano di firmare l'avviso di ricevimento, pur ricevendo il piego, ovvero se il destinatario rifiuta il piego stesso o di firmare il registro di consegna, il che equivale a rifiuto del piego, l'agente postale ne fa menzione sull'avviso di ricevimento indicando, se si tratti di persona diversa dal destinatario, il nome ed il cognome della persona che rifiuta di firmare nonché la sua qualità; appone, quindi, la data e la propria firma sull'avviso di ricevimento che è subito restituito al mittente in raccomandazione, unitamente al piego nel caso di rifiuto del destinatario di riceverlo. La notificazione si ha per eseguita alla data suddetta.

Se le persone abilitate a ricevere il piego, in luogo del destinatario, rifiutano di riceverlo, ovvero se l'agente postale non può recapitarlo per temporanea assenza del destinatario o per mancanza, inidoneità o assenza delle persone sopra menzionate, il piego è depositato lo stesso giorno presso l'ufficio postale

preposto alla consegna o presso una sua dipendenza. Del tentativo di notifica del piego e del suo deposito presso l'ufficio postale o una sua dipendenza è data notizia al destinatario, a cura dell'agente postale preposto alla consegna, mediante avviso in busta chiusa a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento che, in caso di assenza del destinatario, deve essere affisso alla porta d'ingresso oppure immesso nella cassetta della corrispondenza dell'abitazione, dell'ufficio o dell'azienda. L'avviso deve contenere l'indicazione del soggetto che ha richiesto la notifica e del suo eventuale difensore, dell'ufficiale giudiziario al quale la notifica è stata richiesta e del numero di registro cronologico corrispondente, della data di deposito e dell'indirizzo dell'ufficio postale o della sua dipendenza presso cui il deposito è stato effettuato, nonché l'espresso invito al destinatario a provvedere al ricevimento del piego a lui destinato mediante ritiro dello stesso entro il termine massimo di sei mesi, con l'avvertimento che la notificazione si ha comunque per eseguita trascorsi dieci giorni dalla data del deposito e che, decorso inutilmente anche il predetto termine di sei mesi, l'atto sarà restituito al mittente ⁽⁷⁾.

Trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, l'avviso di ricevimento è immediatamente restituito al mittente in raccomandazione con annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «atto non ritirato entro il termine di dieci giorni» e della data di restituzione. Trascorsi sei mesi dalla data in cui il piego è stato depositato nell'ufficio postale o in una sua dipendenza senza che il destinatario o un suo incaricato ne abbia curato il ritiro, il piego stesso è restituito al mittente in raccomandazione con

annotazione in calce, sottoscritta dall'agente postale, della data dell'avvenuto deposito e dei motivi che l'hanno determinato, dell'indicazione «non ritirato entro il termine di centottanta giorni» e della data di restituzione ⁽⁸⁾.

La notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data di spedizione della lettera raccomandata di cui al secondo comma ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore ⁽⁹⁾.

Nel caso, invece, che durante la permanenza del piego presso l'ufficio postale o una sua dipendenza il destinatario o un suo incaricato ne curi il ritiro, l'impiegato postale lo dichiara sull'avviso di ricevimento che, datato e firmato dal destinatario o dal suo incaricato, è subito spedito al mittente, in raccomandazione ⁽¹⁰⁾.

[La notificazione si ha per eseguita alla data del ritiro del piego] ⁽¹¹⁾.

Qualora la data delle eseguite formalità manchi sull'avviso di ricevimento o sia, comunque, incerta, la notificazione si ha per eseguita alla data risultante dal bollo di spedizione dell'avviso stesso ^(3/cost).

Secondo diverse sentenze della giurisprudenza di legittimità (Cass. Civ., sez. lavoro, 08/01/2002, n. 131; Cass. Civ., Sez. I, 23/06/1998, n. 6233) nel caso in cui l'ufficiale giudiziario compia le operazioni di notifica di cui all'art 140 c.p.c., a tali operazioni non si può applicare la disciplina prevista dall'art 8 legge 890/1982: nella notificazione a mezzo servizio postale, infatti, il plico viene depositato presso l'ufficio postale ed eventualmente resta ivi in giacenza per un tempo che non è considerato congruo perché, per l'irreperibile, possa avvenire la legale conoscenza dell'atto.

Inoltre nel plico depositato all'ufficio postale c'è proprio l'atto da notificare, mentre nel caso di notifica ex art 140 c.p.c., all'ufficio postale c'è solo l'avviso di deposito del plico (contenete l'atto alla casa comunale.

SOLUZIONE:

Quindi se nel caso di notifica ex art 140 c.p.c. si ritiene di escludere l'utilizzo di servizio postale, a maggior ragione non potrà essere effettuata in proprio dall'avvocato (che, si avvale proprio del servizio postale).

“Le disposizioni dettate in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale si applicano, a norma dell'art. 10 l. n. 890 del 1982, alle comunicazioni a mezzo di lettera raccomandata effettuate dall'ufficiale giudiziario e connesse con la notificazione di atti giudiziari solo previa verifica di compatibilità; ne consegue che alla raccomandata con la quale l'ufficiale giudiziario, in ipotesi di notifica a persona irreperibile, dà notizia del compimento delle operazioni previste dall'art. 140 c.p.c. non è applicabile la disciplina prevista dall'art. 8 l. n. 890 cit., così come risultante dopo l'intervento della Corte cost. con sentenza n. 346 del 1998, atteso che nella notificazione a mezzo del servizio postale il piego che viene depositato presso l'ufficio postale ed eventualmente resta ivi in giacenza per un tempo ritenuto non congruo dal giudice delle leggi contiene proprio l'atto da notificare, mentre, nell'ipotesi prevista dall'art. 140 c.p.c., il piego in giacenza non contiene tale atto, bensì l'avviso che lo stesso è depositato presso la casa comunale. Deve peraltro escludersi che l'art. 140 cit., siccome interpretato, si ponga in contrasto con gli art. 3 e 24 cost., atteso che le modalità di notificazione previste nel suddetto articolo sono idonee a

porre l'atto nella sfera di conoscibilità del destinatario e che l'eventuale diversità di disciplina con altri tipi di notificazione trova obiettiva giustificazione nella diversità dei relativi presupposti.”

Cass. civ., Sez. lavoro, 08/01/2002, n.131

“In tema di notificazione a persona irreperibile, l'espletamento della procedura di cui all'art. 140 c.p.c. comporta una presunzione semplice di validità ed efficacia dell'atto, fondata sulla relata dell'Ufficiale giudiziario, superabile con qualsiasi mezzo di prova, tanto con riferimento alla circostanza della effettiva ubicazione della residenza del destinatario nel luogo di notifica, quanto a quella della effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario (nell'affermare tale principio, la S.C. ha ritenuto efficacemente superata la presunzione di conoscenza de qua a seguito della esibizione, da parte del destinatario irreperibile, di una certificazione dell'amministrazione postale attestante che il competente ufficio, non avendo mai ricevuto la raccomandata con il relativo avviso di ricevimento, non aveva mai provveduto alla sua spedizione).”

Cass. civ., Sez. I, 23/06/1998, n.6233

COMPETENZA TERRITORIALE dell' AVVOCATO notificatore

a) diretta, da avvocato ad avvocato solo se nello stesso foro.

b) Per posta

Qualcuno ha eccepito che la notifica eseguita dall'avvocato a mezzo servizio postale sarebbe nulla perché *“Secondo la giurisprudenza della Corte, dalle disposizioni degli artt. 106 e 107 del d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, che disciplinano la competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario, deve argomentarsi che esso compie, con attribuzione*

esclusiva, le notifiche da eseguirsi, anche a mezzo del servizio postale, nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto; mentre può procedere a notifiche per mezzo del servizio postale (anche) a soggetti residenti al di fuori della sua circoscrizione (senza, dunque, limitazioni territoriali) quando l'atto da notificare si riferisca a un procedimento di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale è addetto (Cass. civ. Sezioni Unite 23/03/2005, n. 6217).

Solo che tale sentenza e le conformi nello stesso senso (Cass. 6 agosto 2002 n. 11758, 27 marzo 2000 n. 3632, 12 novembre 1997 n. 11210, 11 febbraio 1975 n. 1544 cit.) si riferisce esplicitamente alla competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario e non riguarda la competenza dell'Avvocato ai sensi della legge 53/1994.

(si legga sentenza per esteso: Al riguardo, deve rilevarsi, in primo luogo, che la incompetenza dell'ufficiale giudiziario notificante è causa di nullità non dell'atto ma della sua notificazione e che tale nullità è suscettibile di sanatoria per effetto della costituzione della parte intimata (Cass. 29 marzo 1994 n. 3039, 11 febbraio 1995 n. 1544). Ne consegue che ogni eventuale ragione di nullità dell'eseguita notifica è venuta meno nei confronti dell'avv. Presti.

Ma la istanza di regolamento deve ritenersi correttamente notificata anche nei degli altri intimati, non costituiti in questa sede.

Secondo la giurisprudenza della Corte, dalle disposizioni degli artt. 106 e 107 del d.p.r. 15 dicembre 1959 n. 1229, che disciplinano la competenza territoriale dell'ufficiale giudiziario, deve argomentarsi che esso compie, con attribuzione esclusiva, le notifiche da eseguirsi, anche a mezzo del servizio postale, nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto; mentre può procedere a notifiche per mezzo del servizio postale (anche) a soggetti residenti al di fuori della sua circoscrizione (senza, dunque, limitazioni territoriali) quando l'atto da notificare si riferisca a un procedimento di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale è addetto

In applicazione di questi principi, è agevole rilevare che la notificazione al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di L'Aquila è stata eseguita a mani proprie del difensore, domiciliato in L'Aquila e, dunque, (correttamente) nel mandamento di competenza dell'Ufficiale giudiziario notificante.

Ma anche la notificazione alla Regione Abruzzo, eseguita a mezzo del servizio postale presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, è conforme alle richiamate disposizioni di legge. Posto, infatti, che il regolamento preventivo di giurisdizione non costituisce un mezzo di impugnazione ma

soltanto uno strumento diretto a conseguire, nell'ambito di un giudizio di primo grado non ancora definito nel merito, la individuazione del giudice munito di potestas iudicandi, il dando luogo, per tale ragione, a un procedimento che si inserisce, come parentesi incidentale, nel giudizio già instaurato (Cass. Sez. un. 17 gennaio 2002 n. 499), la relativa istanza, (anche) agli effetti della individuazione della competenza notificatoria, è da considerare un atto riferibile a tale giudizio, sì che quella nella specie proposta ben poteva essere notificata dall'Ufficiale giudiziario del distretto della Corte d'appello di L'Aquila, inserendosi in un procedimento introdotto davanti al Tribunale amministrativo regionale per l'Abruzzo, avente sede nella suddetta circoscrizione territoriale).

Per quanto riguarda invece la notifica dell'Avvocato la giurisprudenza ha affermato in più occasioni che non vi sono limitazioni di competenza territoriale: con la legge 21 gennaio 1994 n. 53 (pubblicata sulla G.U. del 26 gennaio 1994, n. 20), è stato ulteriormente "affievolito" il principio secondo il quale "il protagonista delle notificazioni" è l'ufficiale giudiziario. Se è vero, infatti, che sino all'entrata in vigore della legge n. 53 del 1994 l'ufficiale giudiziario provvedeva alla notificazione degli atti in regime (quasi) "monopolistico", è altrettanto certo che tale attività è via via divenuta sempre meno di esclusiva attribuzione di detto organo.

Già l'art. 2, comma 4, della legge 7 dicembre 1989 n. 389 aveva stabilito che le ingiunzioni emesse per la riscossione di contributi, premi e sanzioni, dovute agli enti pubblici che gestiscono le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, potevano essere notificate da un funzionario dell'ente creditore; inoltre, l'art. 152 cod. proc. pen. prevede che le notificazioni richieste dalle parti penali possono essere sostituite dall'invio di copia dell'atto effettuata dal difensore mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Infine, nel contenzioso tributario, le notificazioni possono essere eseguite direttamente sia dalla segretaria della commissione che dalle stesse parti del processo, ai sensi dell'art. 16 D.lvo 31 dicembre 1992 n. 546, mediante plico raccomandato, senza busta, con avviso di ricevimento.

Lo stesso art. 151 cod. proc. civ., nell'attribuire al giudice il potere di disporre forme particolari di notificazione, consente, peraltro, la possibilità di compiere l'incombente senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario.

La legge n. 53 del 1994 ha, però, (innovato profondamente la materia, in quanto per la prima volta sono stati abilitati, in via generale, taluni qualificati soggetti a portare direttamente a

conoscenza del destinatario il contenuto di un atto processuale (civile o amministrativo) o stragiudiziale, senza doversi avvalere di una figura ad hoc inserita nell'organico giudiziario. Da un punto di vista pratico, dunque, la nuova legge (da tempo auspicata) ha eliminato un evidente ostacolo alla esemplificazione delle attività di notificazione rappresentato dalla necessaria intermediazione dell'ufficiale giudiziario **(ovviando, in tal modo anche ai problemi connessi alla c.d. incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario stesso).**

La nuova legge ha ovviamente fatto rimanere in vita le forme di notificazione tradizionali, previste dal codice di rito, affiancando ad esse un modello alternativo e concorrente, in cui sono azionabili due diverse modalità di notificazione: da un lato,, la notificazione per mezzo del servizio postale e, dall'altro, la notificazione c.d. diretta, mediante consegna di copia dell'atto nel domicilio eletto dal destinatario (v. artt. 1 e 3 l. n. 83/94).

In particolare, l'art. 4 della legge n. 53/94 ha individuato nei soli avvocati (e procuratori legali), muniti di procura ad litem e dell'autorizzazione del Consiglio dell'ordine di appartenenza, i soggetti abilitati ad eseguire la notificazione, con esclusione, quindi, sia dei praticanti (procuratori legali) abilitati all'esercizio della professione forense dinanzi alle preture (ora, giudice unico presso il Tribunale) e sia le parti stesse quando l'ordinamento consente la difesa personale (art. 82, commi 1 e 2, cod. proc. civ., e normative speciali).

Più specificamente, l'art. 4, che costituisce il "cuore" dell'intero articolato, consente all'avvocato di eseguire le notificazioni degli atti di cui all'art. 1 mediante consegna diretta nel domicilio del destinatario, a condizione che: a) il destinatario sia anche domiciliatario della stessa controparte; b) l'elezione sia fatta presso un avvocato (o procuratore legale); c) quest'ultimo sia iscritto nello stesso albo del notificante.

Appare, allora, evidente che il modello di notificazione, delineato dalla legge n. 53 del 1994, ha determinato l'eliminazione della figura dell'ufficiale giudiziario, trasformando il difensore in organo del relativo procedimento notificatorio. **Con la conseguenza che - a differenza dello ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - l'avvocato non incontra alcun limite (territoriale) alla sua potestà notificatoria, nessuna questione di competenza territoriale potendosi, pertanto, configurare nei suoi confronti.**

In tal senso si legga anche sentenza della **Cass. Civ. Sez. I, 25/06/2003 n. 10077** “, in primo luogo, nei confronti

dell'avvocato non è configurabile alcuna questione di competenza per territorio, poiché la normativa richiamata non pone limiti territoriali alla potestà notificatoria nella normativa medesima contemplata (Cass., 19 febbraio 2000, n. 1938), sicché la notificazione a mezzo posta, eseguita con spedizione dall'ufficio postale di Treviso deve considerarsi rituale. In ogni caso, ai sensi dell'art. 11 della legge n. 53 del 1994, la (presunta) nullità provocherebbe non l'inesistenza bensì la nullità della notifica (Cass., 4 aprile 2001, n. 4986; Cass., sez. un., 1° dicembre 2000, n. 1242), sanata dalla costituzione del resistente in quanto l'atto, comunque, avrebbe raggiunto il suo scopo."

Pertanto l'eccezione sollevata è priva di fondamento: l'avvocato non ha limiti di competenza territoriale quando si serve del servizio postale: può notificare in qualsiasi luogo e la notifica si considera andata a buon fine.

NOTIFICHE: SULL'ORIGINALE E' NECESSARIA LA MARCA?

Quando la notifica si fa dagli ufficiali giudiziari, non sono necessarie le marche, neanche se notifica è fatta a mezzo posta.

Mentre, ex art 10 legge 53/1994 (che disciplina la facoltà di notifica agli avvocati e procuratori legali), sembrerebbe che sull'originale debba essere apposta marca da bollo (cfr il D.m. n. 131/1994, che disciplina importi marche da bollo).

Art 10 legge 53/94: Agli atti notificati ai sensi della presente legge è apposta, al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura, apposita marca, il cui modello e importo sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

2. Per le violazioni della disposizione di cui al comma 1 si applicano le sanzioni previste per l'imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili.

D.M.

27-05-1994

Istituzione del registro cronologico ad uso degli avvocati e procuratori legali per notifica di atti civili, amministrativi e stragiudiziali.

Pubblicato nella Gazz. Uff. 7 giugno 1994, S.G. n. 131.1.

Articolo 2

Agli atti notificati, ai sensi della [legge 21 gennaio 1994, n. 53](#), devono essere apposte una o più marche da bollo di importo:

di L. 2,58 per gli atti aventi fino a due destinatari;

di L. 7,75 per gli atti aventi da tre a sei destinatari;

di L. 12,40 per gli atti aventi più di sei destinatari.

Le marche da bollo apposte agli atti di cui sopra devono essere annullate, prima dell'uso, nei modi previsti dall'art. 12 del decreto del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni.

Si è posto il problema della perdurante vigenza di tale disposizione dopo l'entrata in vigore del d.p.r. 115/2002, che ha forfettizzate le spese di giustizia (in dottrina Ferrarese e Rosa; in giurisprudenza mai sollevata questione) : l'amministrazione della Giustizia ritiene ancora vigente tale disposizione.

Deve essere applicata a margine delle relazione di notifica, sull'originale, una marca dell'importo di:

- 2,58 euro fino a due destinatari della notifica;
- 7,75 da tre a sei destinatari;
- 12,40 se vi sono più di sei destinatari.

Secondo la letteralità della norma, la marca deve essere applicata al momento dell'esibizione o del deposito nella relativa procedura: es. al momento iscrizione ruolo dell'atto di citazione.

Si riporta una circolare della Direzione Generale della Giustizia Civile che, senza motivazione, ritiene dovuta la marca, non pare convincente.

**Dipartimento per gli Affari di Giustizia -
Direzione Generale della Giustizia Civile -**

Ufficio I – del 25/11/2005 – Protocollo N.
M_DG.DAG.25/11/2005.41335.U

**OGGETTO: Legge 21 gennaio 1994, n. 53
recante “facoltà di notificazione di atti civili,
amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati
e procuratori legali”**

“E’ stato chiesto di conoscere se in seguito all’entrata in vigore del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia (D.P.R. 115/02) sia ancora dovuta la corresponsione dei diritti di cui all’art. 2 del D.M. 27 maggio 1994 per gli atti notificati ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53 recante “facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali”.

In merito a tale problematica deve ritenersi che per le notifiche eseguite ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, siano tuttora dovuti i diritti determinati dall’art. 2 del D.M. 27 maggio 1994 nella considerazione che la suddetta disposizione non è stata abrogata o assorbita né dalla legge sul contributo unificato (art. 9, comma 2, legge 488 del 1999 così come modificato dalla legge n. 342/00) né, tanto meno, dalle disposizioni contenute nel citato D.P.R. 115/02.

Gli Uffici giudiziari sono pertanto invitati a vigilare sull’esatta corresponsione dei diritti di cui all’art. 10, comma 1, della legge n. 53/94, così come determinati dall’art. 2 del citato D.M., da apporre sugli atti in marche da bollo da parte dei legali che provvedono direttamente alla notifica.

Per le violazioni della predetta formalità si applicano le sanzioni previste per l’imposta di bollo, con le stesse modalità e procedure, in quanto applicabili (art. 10, comma 2, legge 53/94).

Le SS.VV. sono pregate di diffondere il contenuto della presente nota a tutti gli uffici del distretto interessati.”

L. 21 gennaio 1994, n. 53.

Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali.

Publicata nella Gazz. Uff. 26 gennaio 1994, n. 20.

Giurisprudenza (cd opere legali):

Cassazione Civile

Ambito territoriale del potere di notificazione.
(sentenza)

Il nuovo tipo di notificazione degli atti civili, amministrativi e stragiudiziali delineato dalla [legge n. 53 del 1994](#) (che si affianca alle forme tradizionali di notificazione) si basa sull'eliminazione del coinvolgimento della figura dell'ufficiale giudiziario, in quanto il difensore è stato trasformato in organo del relativo procedimento notificatorio. Ne consegue che - a differenza di quanto avviene per l'ufficiale giudiziario, per il quale, in quanto inserito nell'organico giudiziario, vige il principio fondamentale della competenza territoriale - nei confronti dell'avvocato non può configurarsi alcuna questione di competenza territoriale, non incontrando egli alcun limite territoriale alla sua potestà notificatoria. (Fattispecie relativa alla notificazione di una sentenza impugnata con ricorso per Cassazione).

Sez. Lav., sent. n. 1938 del 19-02-2000, Viziola c. C.S.T.P. - Cons. Salernitano Trasporti Pubblici (rv. 534154).

Notificazioni eseguite da categorie professionali diverse da quelle indicate, inesistenza.

(sentenza)

In tema di notificazione di atti processuali, nel nostro ordinamento esiste - a parte le ipotesi contemplate in trattati internazionali (cfr., ad esempio, la recente [legge 19 ottobre 1999 n. 422](#), che ha reso esecutiva la Convenzione di Bruxelles 26 maggio 1997, sulla notificazione negli Stati membri dell'Unione Europea di atti giudiziari ed extragiudiziari in materia civile e commerciale) - un solo caso in cui la notificazione, nell'ambito di un procedimento giurisdizionale, può essere eseguita da organo diverso dall'ufficiale giudiziario: ed è quello disciplinato dalla [legge 21 gennaio 1994 n. 53](#) (Facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali), che consente all'avvocato, munito di procura "ad litem" (oltreché in presenza di altre specifiche condizioni) di eseguire "la notificazione di atti in materia civile, amministrativa e stragiudiziale a mezzo del servizio postale secondo le modalità previste dalla [legge 20 novembre 1982 n. 890](#)" (art. 1, comma primo). All'infuori di tale eccezionale ipotesi, vale la regola generale: sicché deve considerarsi radicalmente nulla, ai sensi [dell'art. 156, comma secondo, cod. proc. civ.](#), in quanto del tutto estranea alle fattispecie legali tipiche di notificazione della sentenza impugnata, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, prefigurate e dal decreto legislativo sul nuovo processo tributario e dal codice di rito, e, quindi, priva di effetti al predetto fine, la notificazione presso l'Ufficio distrettuale delle imposte dirette eseguita personalmente dal difensore del resistente dinanzi alla Commissione tributaria regionale, di professione dottore commercialista (e, quindi, abilitato alla difesa tecnica davanti al giudice tributario: cfr. art. 12,

comma secondo, primo periodo, del [D.Lgs. n. 546 del 1992](#)).

Sez. V, sent. n. 6166 del 02-05-2001, Ministero delle finanze c. Scarpa (rv 546393).

Presupposti e requisiti della notificazione: autorizzazione.

[\(sentenza\)](#)

3. L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi della [legge n. 53 del 1994](#), in mancanza dei requisiti prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo alla previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine), va considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e tempestiva costituzione dell'intimato e, quindi, dall'accertato raggiungimento dello scopo della notificazione stessa. Sez. U., sent. n. 1242 del 01-12-2000, Ass. Cassa nazionale notariato c. Ministero delle finanze (rv 542297).

Presupposti e requisiti della notificazione:- autorizzazione.

[\(sentenza\)](#)

4. L'attività di notificazione svolta dall'avvocato munito di procura mediante consegna di copia dell'atto, ai sensi della [legge 21 gennaio 1994, n. 53](#), ove compiuta in mancanza del requisito e dell'osservanza delle modalità prescritti dalla stessa legge (relativi alla previa autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, alla previa vidimazione dell'originale e della copia dell'atto nonché all'istituzione e all'impiego del registro cronologico per la documentazione della consegna della copia), va considerata nulla e non inesistente.

Sez. III, sent. n. 4986 del 04-04-2001, Rapacci c. Cons. del Collegio prov. dei geometri di La Spezia (rv 545552).

CONFORME:

Sez. III, sent. n. 709 del 19-01-2004, Marchei c. Persechino (rv 569487).

In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione (indipendentemente dagli effetti che, di volta in volta, ne conseguano per il notificante) anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'[art. 1 della legge n. 53 del 1994](#), irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato, la quale, stante l'efficacia bilaterale della notifica della sentenza fatta ai sensi [dell'art. 285 c.p.c.](#), segna per il notificante il momento della conoscenza legale del provvedimento da impugnare, da cui muove per lui il "dies a quo" del termine breve di sessanta giorni ex [art. 325, secondo comma, c.p.c.](#) Sez. III, sent. n. 709 del 19-01-2004, *Marchei c. Persechino* (rv 569487).

Momento in cui la notifica si perfeziona: per il destinatario.
[\(sentenza\)](#)

8. In tema di notificazione a mezzo del servizio postale, a seguito della pronunzia n. 477 del 2002 della Corte Costituzionale, la notificazione a mezzo posta deve ritenersi tempestiva per il notificante al solo compimento delle formalità direttamente impostegli dalla legge, ossia con la consegna

dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario, mentre per il destinatario resta fermo il principio del perfezionamento della notificazione soltanto alla data di ricezione dell'atto, attestata dall'avviso di ricevimento del plico postale che lo contiene. Tale principio ha carattere generale, e trova pertanto applicazione anche nell'ipotesi in cui la notifica a mezzo posta venga eseguita, anziché dall'ufficiale giudiziario, dal difensore della parte ai sensi dell'[art. 1 legge n. 53 del 1994](#), irrilevante essendo al riguardo, nei limiti di tale richiamata normativa, il dato soggettivo dell'autore della notificazione, con l'unica differenza che alla data di consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario va in tal caso sostituita la data di spedizione del piego raccomandato. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto tempestivamente proposto un ricorso incidentale spedito entro i quaranta giorni, ma ricevuto dopo tale termine dal destinatario).

Sez. III, sent. n. 6402 del 01-04-2004 (rv 571714).

Corte dei Conti

Notificazioni senza il rispetto delle forme previste dalla legge.

9. La [legge n. 53 del 1994](#) nel prevedere la facoltà per gli avvocati, comunque subordinata alla preventiva autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, di eseguire notificazioni, ha disposto che debbano essere osservate le dettagliate prescrizioni stabilite dalla stessa legge, per cui la partecipazione del ricorso introduttivo all'Amministrazione mediante spedizione dell'atto con ordinaria raccomandata con avviso di ricevimento senza l'osservanza di nessuna delle prescrizioni dettate dalla [legge n. 53 del 1994](#) per la notificazione a mezzo posta (senza, cioè, l'utilizzo delle apposite buste ed avvisi di ricevimento, senza la redazione della relazione di notificazione, senza l'apposizione da parte dell'ufficio postale accettante del timbro di

vidimazione, senza indicazione del numero di registro cronologico) non è sussumibile, per la totale assenza di elementi di identificazione della fattispecie, al tipo della notificazione, da considerarsi, conseguentemente, inesistente.
Sez. Giur. Reg. Puglia, sent. n. 916 del 06-12-2002, Colacicco c. Ministero della difesa (p.d. A30609).

Corte dei Conti

Inammissibilità di forme di notificazione diverse da quelle previste.

10. Se è vero che la notificazione, a seguito della [legge n. 53 del 1994](#), non costituisce più atto esclusivo dell'Ufficiale giudiziario, non è men vero che essa rappresenta tuttora un procedimento che, avendo caratteristiche proprie, non è surrogabile, salvo i casi previsti dalla legge ([art. 151 c.p.c.](#) e [art. 12 della legge n. 205 del 2000](#)), da forme di partecipazione diverse.

Sez. Giur. Reg. Puglia, sent. n. 916 del 06-12-2002, Colacicco c. Ministero della difesa (p.d. A30608).

Cassazione Civile

Notificazione eseguita da avvocato. [\(sentenza\)](#)

1. La notificazione di un atto processuale a mezzo del servizio postale eseguita, ai sensi della [legge 21 gennaio 1994, n. 53](#), da un avvocato munito di procura alle liti e dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, si perfeziona, in forza del rinvio operato dall'art. 3, comma terzo, di detta legge, alla disciplina della [legge 20 novembre 1982, n. 890](#), con la consegna del plico al destinatario da parte dell'agente postale, e l'avviso di ricevimento prescritto [dall'art. 149 c.p.c.](#) è il solo documento che fa piena prova dell'avvenuta consegna e della data di essa. Ne consegue, nel caso in cui il servizio postale sia utilizzato per la notifica del ricorso per Cassazione, che per accertare la tempestività di quest'ultimo è necessaria la produzione in giudizio

dell'avviso, dal quale rilevare la data di perfezionamento della notifica.

Sez. II, sent. n. 13922 del 25-09-2002, Zanettin c. Fall. Soc. Sartori Escavazioni (rv 557567).